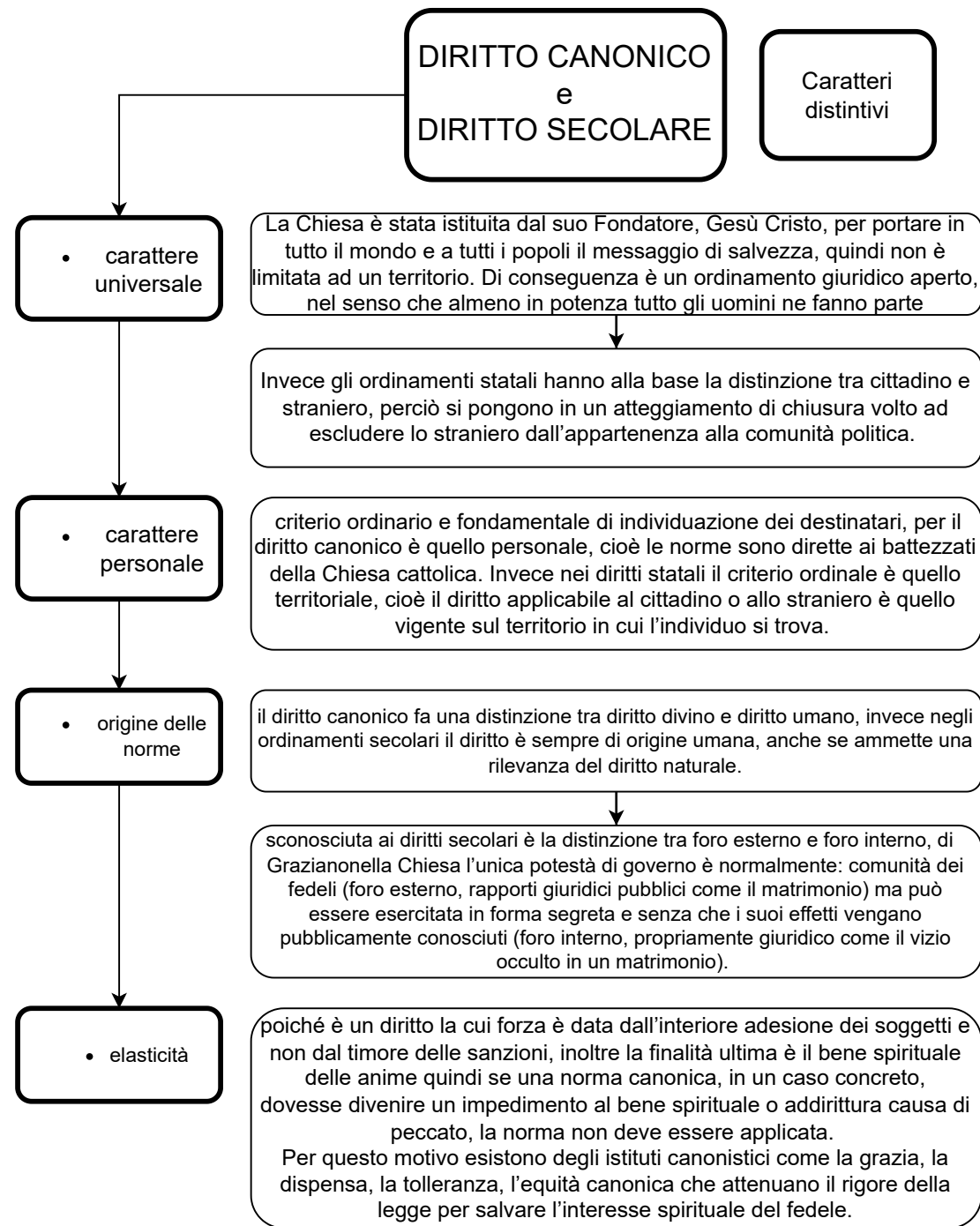
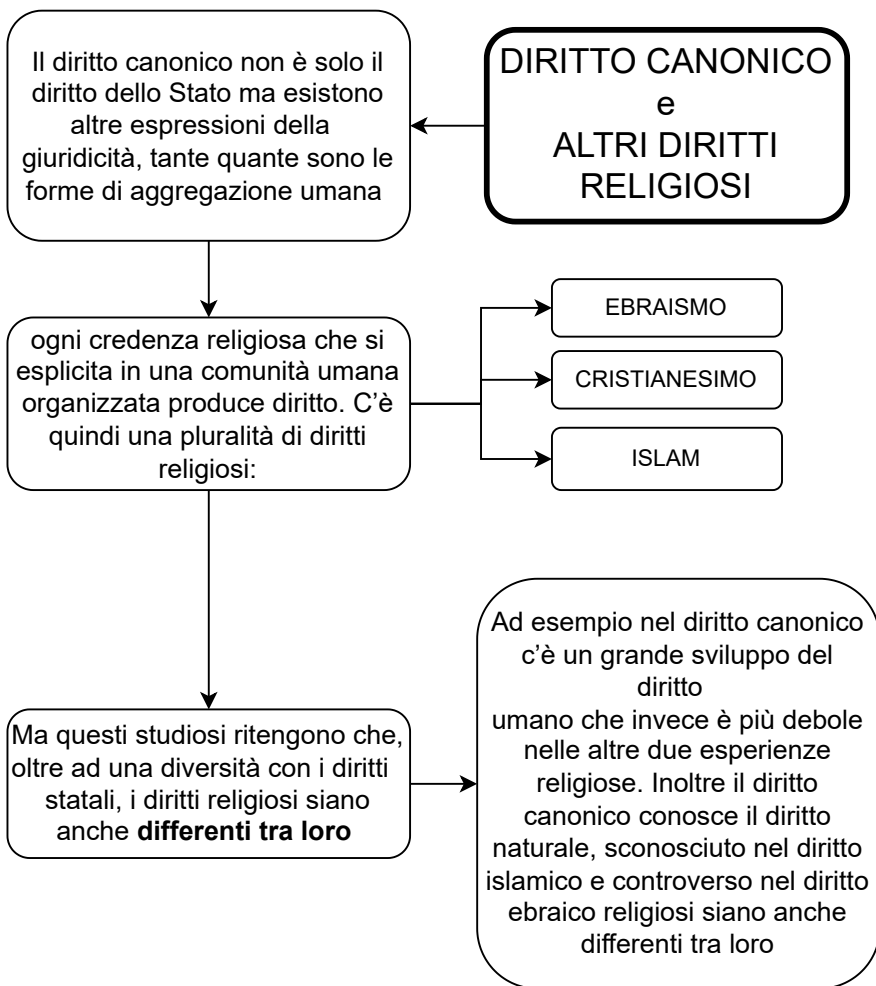
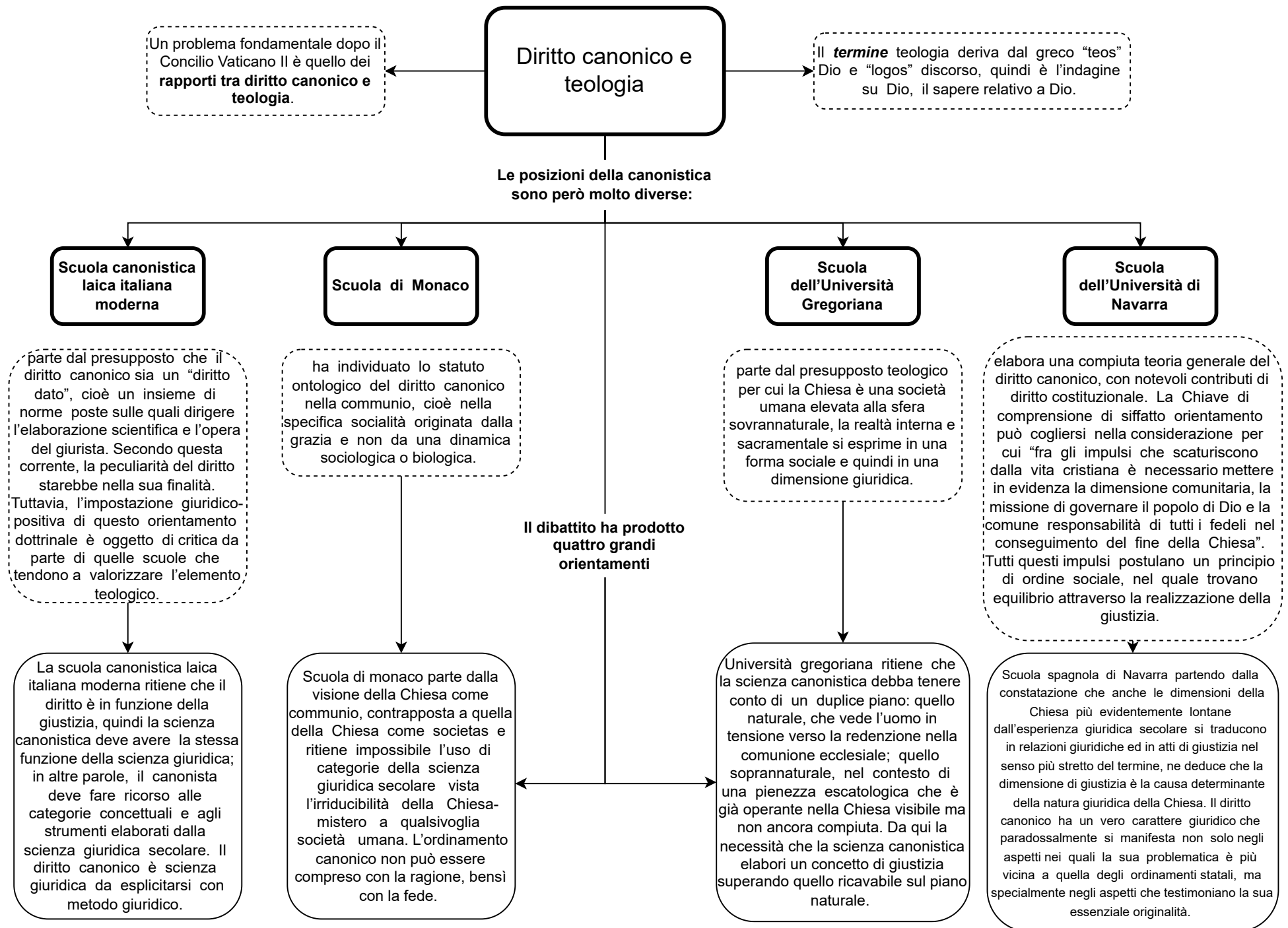






LE STAGIONI DEL DIRITTO CANONICO

L'esperienza giuridica canonistica può essere divisa in quattro periodi caratterizzati da un'accelerazione, nel senso che non hanno pari lunghezza e comprendono segmenti sempre più brevi

Periodo PREGRAZIANEO

Abbraccia il primo millennio di vita della Chiesa ed è così definito perché precede la fondamentale opera di Graziano (XII sec.).

Fino all'Editto di Costantino, le basi del diritto canonico erano costituite dal diritto divino, così come ricavabile dalla Sacra Scrittura, in particolare dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamentari. Un'altra importantissima fonte di conoscenza del diritto divino è data dalla Tradizione, cioè dagli insegnamenti degli Apostoli.

Le diverse comunità cristiane sparse in Medio Oriente iniziarono subito ad avere proprie tradizioni liturgiche e propri stili di vita, mentre l'espansione del cristianesimo in Occidente lo porta a contatto con il mondo romano e il diritto canonico iniziò ad acquisire elementi giuridici tratti dall'esperienza romanistica.

La strutturazione della Chiesa in Chiese particolari porta ai primi nuclei di una legislazione locale ad opera dei Vescovi.

Più tardi, a partire dall'Editto di Costantino, si nota l'attivarsi di una importante esperienza conciliare chiamata a far fronte alle nuove esigenze di una comunità cristiana progressivamente crescente dal punto di vista numerico e territoriale. I Concili sono riunioni di Vescovi di una determinata regione o addirittura di tutti i Vescovi (Concili ecumenici), chiamati a risolvere questioni dottrinali e disciplinari. Cominciano le prime raccolte di decisioni conciliari e di canoni. Questo dimostra la sussistenza del primato della giurisdizione del papa su tutta la Chiesa, che avviene attraverso provvedimenti pontifici (le decretali) di carattere amministrativo e anche normativo.

Periodo CLASSICO

Inizia intorno al fondamentale apporto del Decretum di Graziano, professore dell'Università di Bologna. Graziano raccolse una molteplicità di fonti canoniche, spesso in contrasto tra loro, delle quali tentò di volta in volta di offrire una interpretazione coerente tale da superare le contraddizioni dei testi. L'opera, pur essendo una compilazione privata, ebbe un enorme successo al punto da divenire parte del Corpus Iuris Canonici.

Oltre al Decretum, il Corpus Iuris venne formato dalle:

- decretali di Gregorio IX;
- dal Liber Sextus di Bonifacio VIII;
- dalle decretali di Clemente V;
- da due compilazioni di origine privata.

Queste compilazioni furono oggetto di glosse, cioè annotazioni a margine.

Periodo MODERNO

Marcato dal Concilio di Trento per rispondere alla grave frattura operata nella Chiesa d'Occidente da Martin Lutero e dal suo moto riformatore. Il Concilio vuole rispondere della Riforma protestante con una riforma cattolica, o Controriforma, adottando una serie di provvedimenti, di carattere dottrinale e disciplinare.

Si aggiungono gli atti dei Pontefici raccolti in serie cronologiche, detti bullari, nonché disposizioni amministrative e decisioni giurisdizionali. Carattere saliente nel periodo tra il XVI e XVIII secolo è la sempre maggiore attrazione della vita giuridica della Chiesa a livello romano. Si riducono le autonomie – soprattutto legislative e giurisdizionali, ma in parte anche amministrative – delle Chiese locali e dei Vescovi che ne sono a capo. Il diritto canonico diviene sempre più diritto pontificio, cioè di produzione del Pontefice e tendenzialmente valevole per tutta la Chiesa. A tale processo risponde un processo di centralizzazione a Roma, che limita l'autonomia della Chiesa locali. Alla politica e alla legislazione ecclesiastica i canonisti rispondono difendendo le libertà ecclesiastiche, la non soggezione della Chiesa al potere politico. Si sviluppa una nuova branca della scienza giuridica canonistica, denominata diritto pubblico ecclesiastico esterno, che partendo dal presupposto che Stato e Chiesa sono, ciascuna nel proprio ambito, società giuridicamente perfette, giunge alla conclusione che sono una indipendente dall'altra e che i loro rapporti debbono essere regolati su basi di parità.

Periodo CONTEMPORANEO

Trova il suo momento dominante nel Concilio Vaticano II, voluto da Papa Giovanni XXIII, insieme alla revisione del codice di diritto canonico. In effetti, una delle caratteristiche immediatamente rilevabili nel codice di diritto canonico promulgato nel 1983 è quella di essere diverso dal codice precedente; una diversità non solo formale, bensì sostanziale. La grande novità è stata quella di trasfondere nel moderno strumento il complesso di norme canoniche che già da tempo erano state emanate. La revisione avrebbe dovuto

- mantenere l'indole giuridica del codice
- assicurare uno stretto coordinamento tra foro esterno ed interno
- conferire la facoltà di dispensa
- migliorare la definizione e la tutela dei diritti della persona, tenendo conto della fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e della diversità d'uffici e funzioni.

LE FONTI

*Lo studio del diritto canonico
presuppone la coesistenza di
diverse tipologie di fonti*

Si vuole far riferimento
sia agli organi sia alle
procedure attraverso le
quali vengono prodotte le
norme canoniche

FONTI DI PRODUZIONE

le **leggi**
ecclesiastiche si
distinguono per:

AUTORE

Ponteficie, conciliari,
episcopali e capitolari

TIPOLOGIA

universali o particolari
personali o territoriali
generale o speciali

Alle leggi si aggiunge
la **consuetudine**

cioè le norme di diritto oggettivo non scritto e che
costituiscono il prodotto di una comunità
organizzata attraverso la prassi, rafforzata dal
convincimento generale della sua giuridicità e
necessità

Di particolare
interesse è anche la
giurisprudenza

vale a dire le sentenze pronunciate dagli organi
giudiziari della Chiesa, fermo restando che i
giudici non possono creare norme nuove ma
possono solo applicare il diritto all'interno di un
ordinamento aperto al diritto divino naturale e
positivo e i cui processi sono diritto vigente anche
se non positivizzati dal legislatore ecclesiastico

anche la **dottrina
canonistica** assume
ruolo di fonte
sussidiaria

Nel caso di lacune, cioè quando il legislatore non
abbia previsto e disciplinato una specifica
fattispecie, il parere costante e comune dei
canonisti può costituire criterio per decidere
una causa, purché non si tratti di un giudizio
penale.

FONTI DI COGNIZIONE

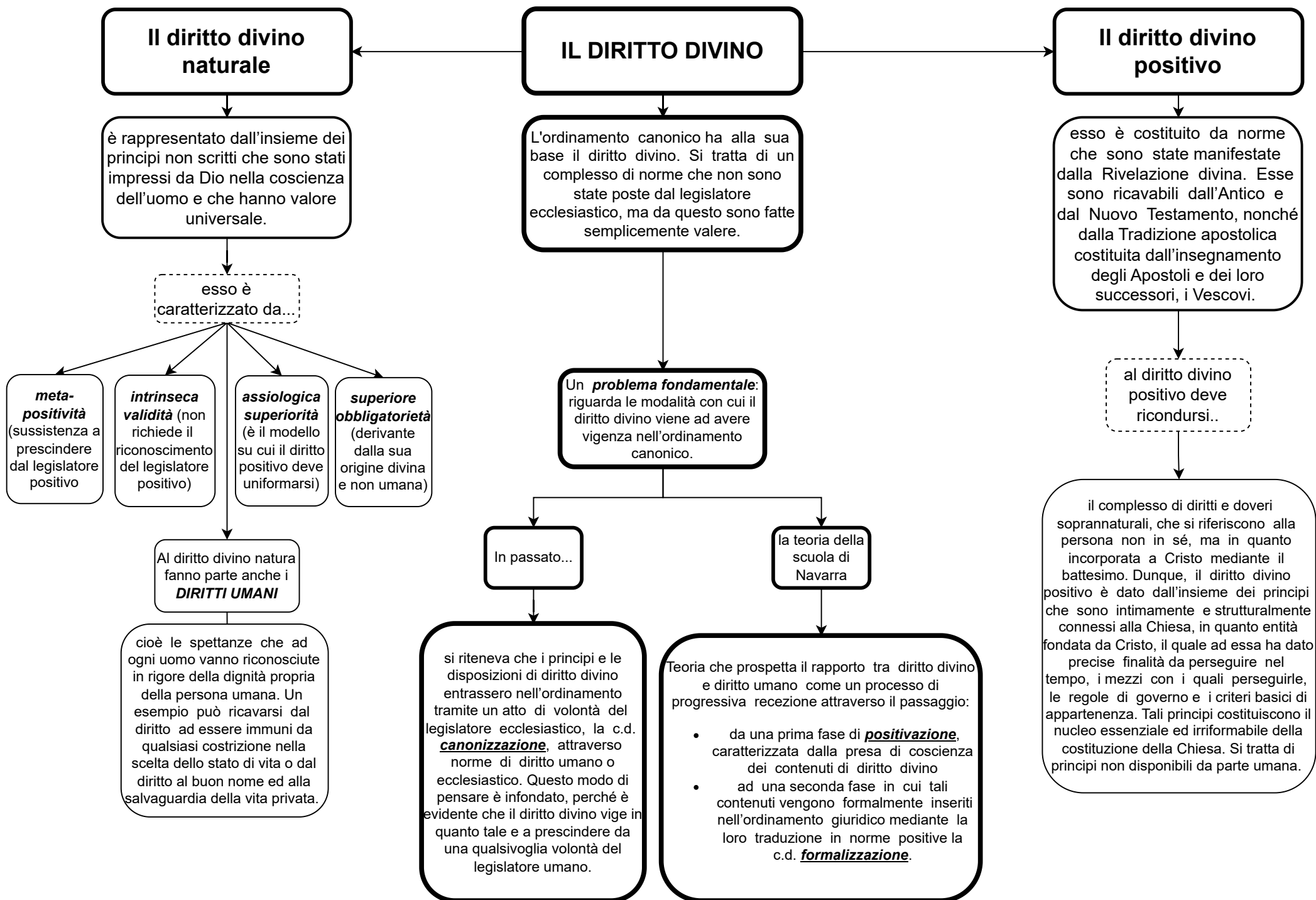
Con l'espressione fonti
di cognizione, invece,
facciamo riferimento
alle raccolte e ai
documenti nei quali
sono contenute le
norme canoniche. **Le
principali fonti di
cognizione del diritto
vigente sono....**

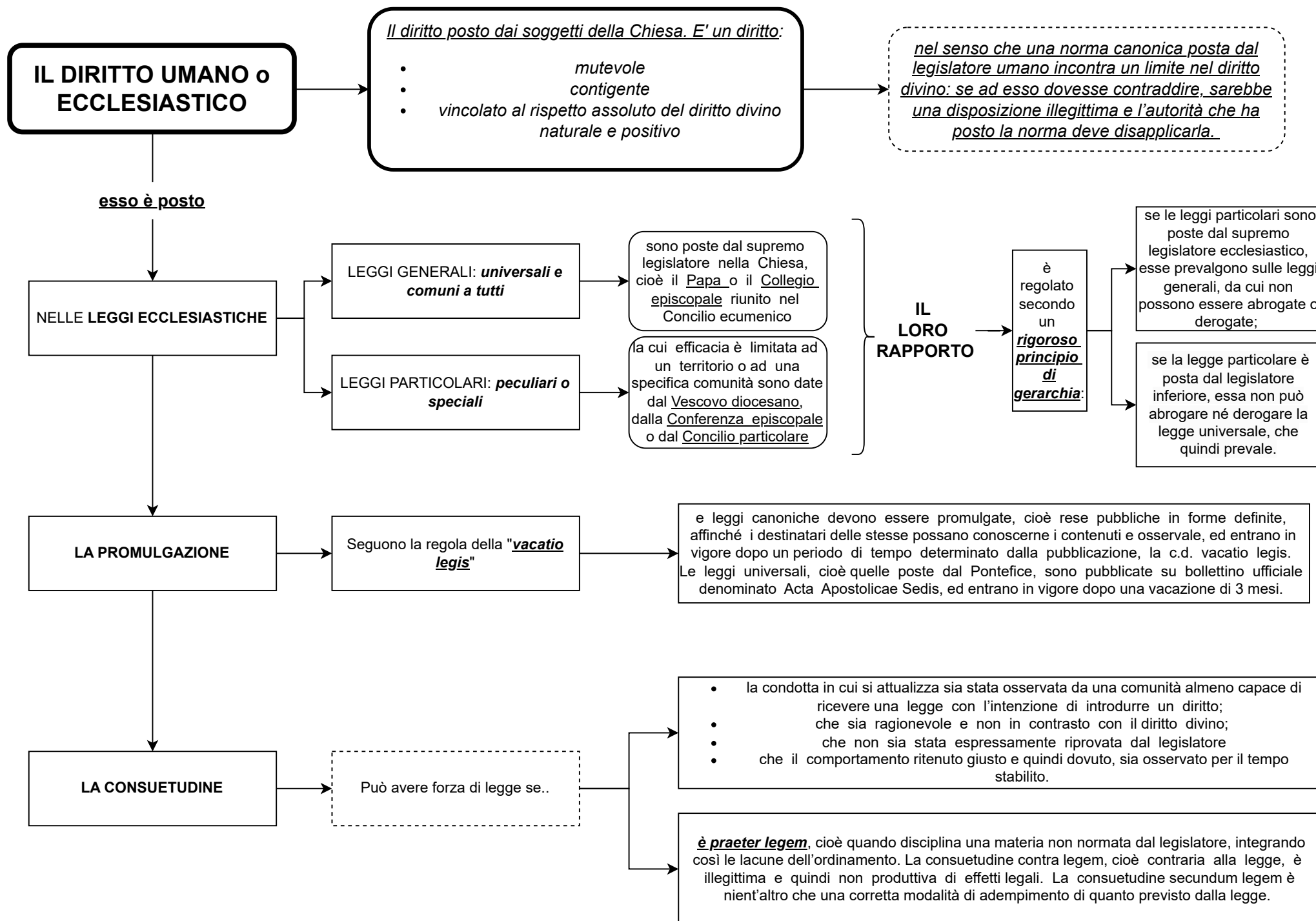
**il codice di
diritto canonico**

**il codice dei
canoni delle
Chiese orientali.**

FONTI STORICHE

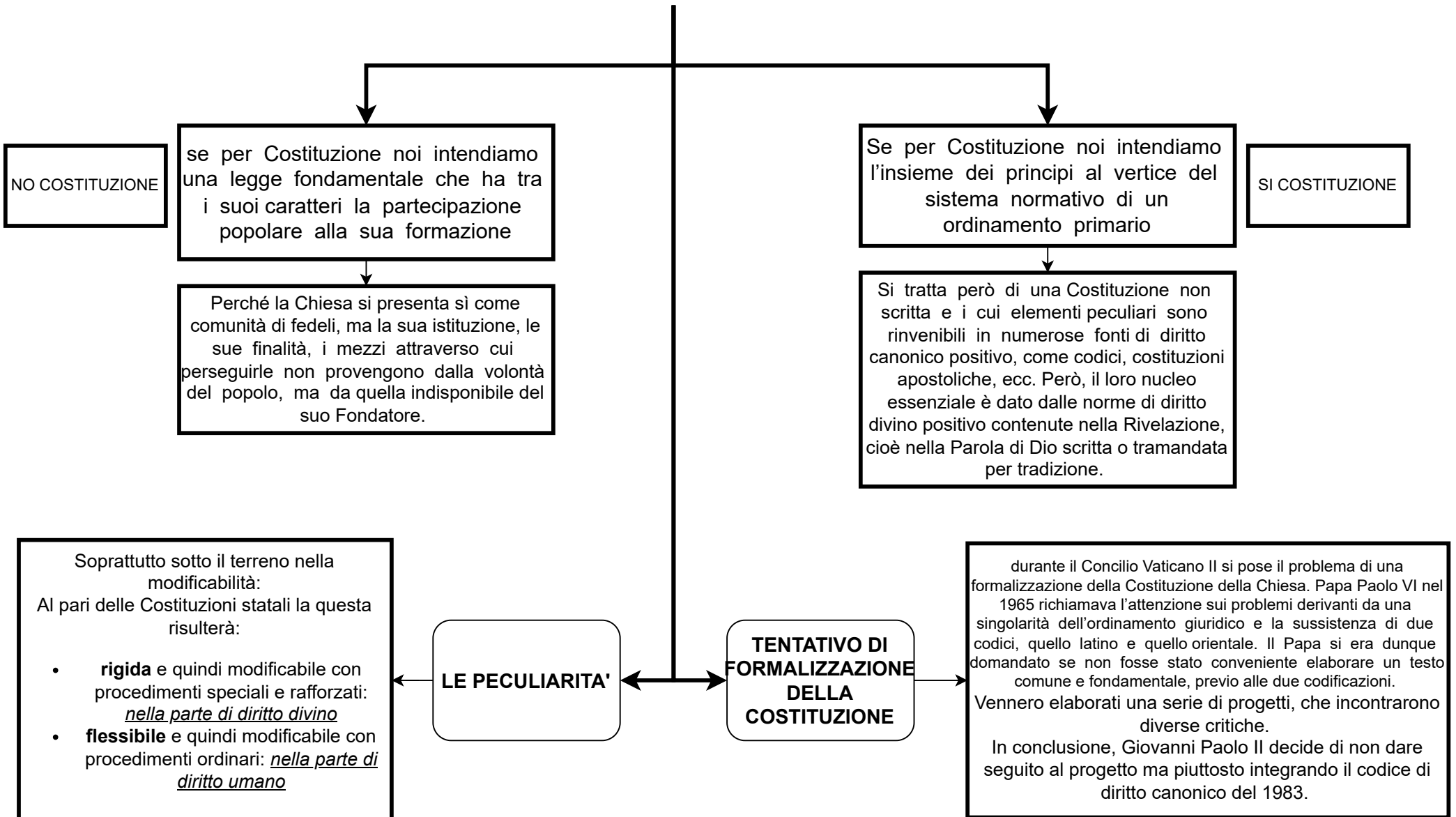
cioè le raccolte nelle
quali sono contenute le
norme canoniche
prodotte via via nel
corso del tempo. Quella
più importante è
sicuramente il Corpus
Iuris Canonici oltre al
codice di diritto
canonico 1917.





LA CHIESA HA UNA COSTITUZIONE?

La risposta non è ovvia



DIRITTO CANONICO E IUS CIVILE

Nel diritto canonico sono frequenti i richiami allo ius civile o alla lex civilis, cioè allo ius saeculare (il diritto posto dall'autorità secolare, in particolare da parte dello Stato).

Per diverse ragioni

Con diverse modalità

1) La prima attiene ad un problema ricorrente nei rapporti tra ordinamenti giuridici primari, cioè la disciplina da parte di un ordinamento di rapporti che presentano rispetto ad esso un certo grado di estraneità: per cui quando problemi non possono essere risolti in via bilaterale convenzionale – attraverso concordati o accordi – il diritto canonico dispone unilateralmente le modalità con cui disciplinare quel determinato rapporto. Nel fare questo, il legislatore canonico ben può richiamare una disposizione vigente nell'ordinamento dello Stato.

2) Sovranità: Mentre tra ordinamenti tra Stati presuppongono sovranità che insistono su territori diversi, sudditi diversi, ma aventi competenza nelle stesse materie, nel caso dei contatti tra ordinamento canonico e statale siamo di fronte a due sovranità che insistono sul medesimo territorio e su soggetti in parte comuni, ma con competenze diverse. La Chiesa riconosce la sovranità dello Stato nell'ordine temporale, per cui si astiene per incompetenza dal disciplinare materie che attengono propriamente all'ordine temporale. Pertanto, quando nell'attività giuridica si imbatte in questioni che sono di competenza propria dello Stato, la Chiesa rinvia al diritto secolare.

3) Ricorso al diritto secolare: In taluni casi il diritto canonico rinuncia a disciplinare con proprie norme una determinata situazione o un determinato rapporto per evitare il rischio che tale disciplina, valevole per l'ordinamento interno della Chiesa, non produca effetti anche nell'ordinamento dello Stato. Laddove la Chiesa abbia interesse a che quanto posto nel proprio ordinamento valga anche nell'ordinamento statale di riferimento, essa preferisce utilizzare di volta in volta il diritto statale, raggiungendo così un obiettivo concreto e cioè di avere la medesima disciplina in entrambi gli ordinamenti.

Ragione "speciale": in virtù della quale si hanno materie che oggettivamente presentano contestualmente una valenza sia sul piano spirituale, sia sul piano temporale. Si tratta di materie miste e di cui il matrimonio ne è un esempio. Esso è istituito civilmente rilevante, essendo all'origine della famiglia cellula fondamentale della società, ma che se contratto tra battezzati è sacramento.

1) La prima è quella del rinvio formale o rinvio non recettizio, che si ha nei casi in cui l'ordinamento canonico, essendo incompetente a disciplinare una certa materia di competenza propria dell'autorità secolare, riconosce effetti giuridici alle norme poste da questa.

Un esempio: è il can.1059, il quale dopo avere affermato che il matrimonio è retto non solo dal diritto divino, ma anche dal diritto canonico, afferma che è fatta salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso.

2) La seconda modalità è data dalla presupposizione della legge civile da parte del diritto canonico. Si verifica allorché l'ordinamento canonico prende atto di quanto prodottosi nell'ordinamento secolare, in base alle norme di quest'ultimo.

3) La terza modalità è quella della canonizzazione delle leggi civili. Le norme civili richiamate che vengono assunte a contenuto di norme canoniche, divengono norme canoniche e come tali applicabili nell'ordinamento canonico. A differenza del rinvio recettizio del diritto internazionale privato, questa comporta un rinvio mobile alle norme richiamate, così che se queste mutano nell'ordinamento originario muta anche l'ordinamento canonico adeguandosi alle modifiche apportate nell'ordinamento di origine.

LA STRUTTURA SOCIALE: la Chiesa come Popolo di Dio

Il termine "**POPOLO**": fa riferimento, infatti, al substrato personale, alla comunità di uomini uniti da un'identità condivisa e dal perseguimento di comuni finalità; il riferimento a Dio sta a significare non un qualunque popolo, ma quello costituitosi a seguito della chiamata divina, nella quale erano predeterminate le finalità che egli avrebbe dovuto perseguire, i mezzi con cui perseguirle, l'autorità costituita.

Una delle operazioni di più alto valore sta nella traduzione sul piano del diritto positivo di una categoria del tutto estranea alla cultura del giurista: la categoria del POPOLO DI DIO!

Si deve infine considerare l'unità fondamentale di questo popolo, che non nasce da fattori sociologicamente ricorrenti nella società (si pensi all'identità nazionale), ma dalla fede e dalla partecipazione alla vita divina attraverso l'azione sacramentale.

Si deve poi considerare l'universalità di questo popolo, aperto a tutti: Sul terreno del diritto questo comporta la singolarità data dal riconoscimento di diritti anche in capo a chi, non avendo ricevuto il battesimo, non è ancora incorporato nella Chiesa e giuridicamente costituito persona. Difatti, ai non battezzati in genere e ai catecumeni in particolare, sono riconosciuti alcuni diritti fondamentali: si pensi al diritto di libertà religiosa.

Il peculiare fondamento dell'unità del Popolo di Dio dà ragione

ad una eguaglianza sostanziale

E a una diversità funzionale

Una uguaglianza sul piano della fede, del battesimo e della comune dignità dei redenti

una diversità funzionale per i ministeri, l'esperienza di fede, responsabilità di missione.

Christifideles e i diversi stati di vita

Il libro secondo del codice si apre con una nozione fondamentale, quella di christifidelis o di fedeli. È contenuta nel **can.204**, par.1, il quale afferma che "i fedeli sono coloro che, essendo incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti Popolo di Dio e perciò chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo".

Strutturalmente
connesso

è il **can.96**, il quale stabilisce che "mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani sono propri".

L'ordinamento canonico è aperto, nel senso che tutti gli uomini in potenza ne fanno parte. Cristo è venuto a salvare ogni uomo e la Chiesa è chiamata a portare il suo messaggio di salvezza a tutti. A fronte di questa attitudine però si pongono situazioni di parziale estraneità dall'ordinamento stesso, o meglio, di una soggezione solo potenziale.

1° caso

Il primo caso è dato da coloro che **hanno ricevuto il battesimo, ma non fanno parte della Chiesa cattolica**. Questo accade in previsione del can.205. Il battezzato che non professa la fede cattolica, cioè che non crede tutte le verità che sono contenute nel deposito della fede e proposte dal magistero infallibile della Chiesa, così come il battezzato che non accetta uno o più dei 7 sacramenti. Dal can.205 discendono conseguenze importanti, a partire da quella della determinazione dell'ambito di obbligatorietà della legge ecclesiastica: questa infatti non si applica ai cristiani non cattolici, cioè ai battezzati che non appartengono alla Chiesa cattolica.

2° caso

Il secondo caso è costituito da coloro che **non sono battezzati**. Non sono soggetti all'ordinamento giuridico canonico, mancando del presupposto essenziale. Tuttavia, se sono soggetti a disposizioni di diritto naturale possono essere destinatari di norme canoniche. È questo il caso del matrimonio tra un battezzato cattolico ed un non battezzato che, se contratto senza dispensa, è invalido. Addirittura il non battezzato è legittimato in casi eccezionali ad amministrare il sacramento del battesimo, purché intenda fare ciò che fa la Chiesa: ciò significa che in tal caso egli è destinatario delle disposizioni canoniche che regolano l'amministrazione di tale sacramento.

Costoro pur non avendo ancora ricevuto il sacramento sono uniti da speciali vincoli alla Chiesa, sia in ragione della richiesta di esservi incorporati attraverso il lavacro battesimale, sia in ragione della vita di fede, di speranza e di carità che conducono.

Il codice contiene una esplicita previsione normativa riguardante i **catecumeni**, cioè coloro che si stanno preparando nella dottrina cristiana, avendo fatto richiesta di ricevere il battesimo.

Infine, il codice fa una distinzione dei fedeli tra:

- Chierici
- Laici
- Religiosi

A fronte della veduta eguaglianza fondamentale che accomuna tutti i battezzati nella Chiesa sussiste una **ineguaglianza funzionale tra fedeli e una diversità per stati di vita.**

1° differenza: risiede nella **struttura gerarchica** della Chiesa che, a tal proposito distingue:

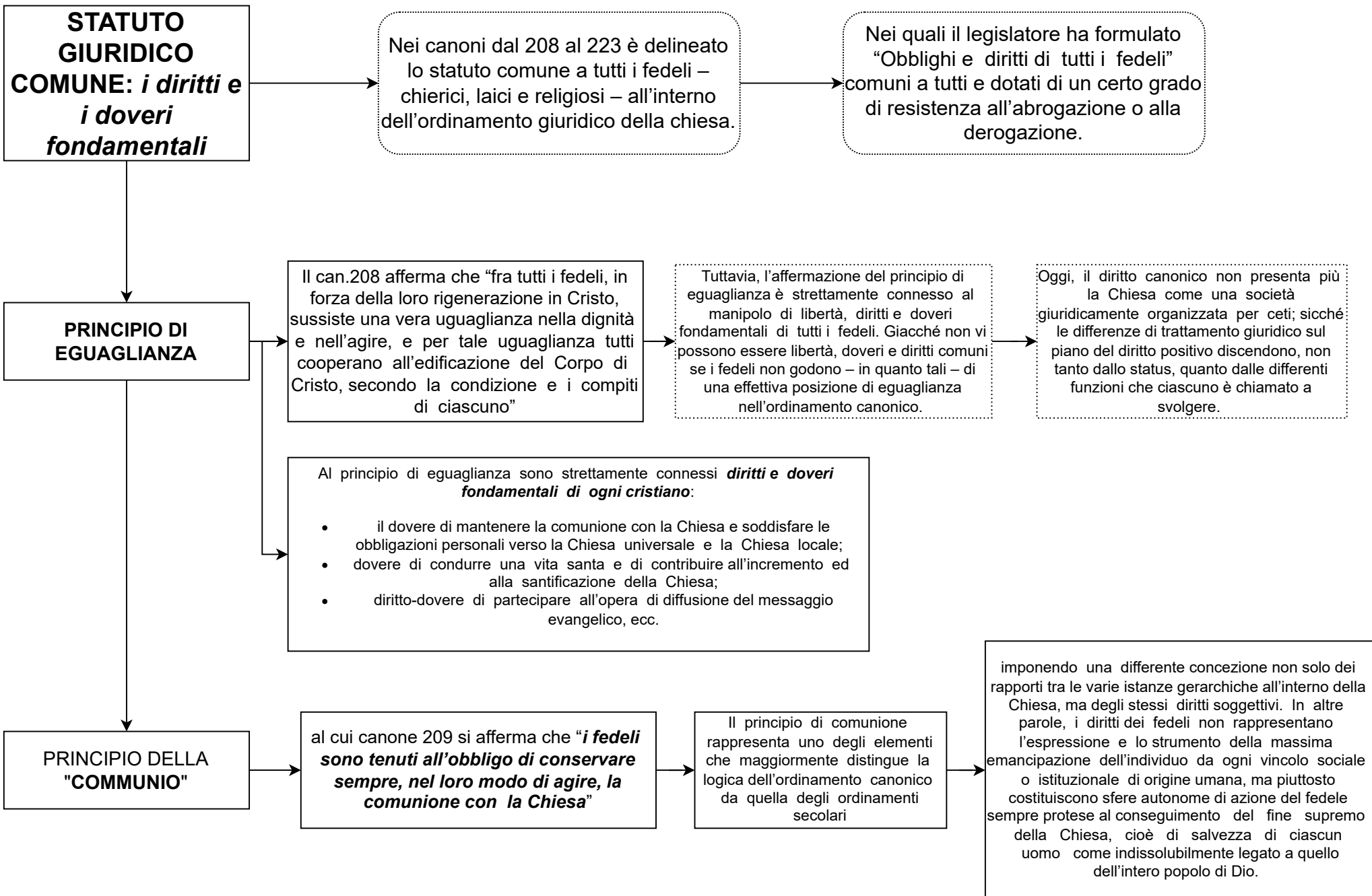
- Sacerdozio comune= per tutti i battezzati
- Sacerdozio ministeriale= soltanto nei confronti dei chierici

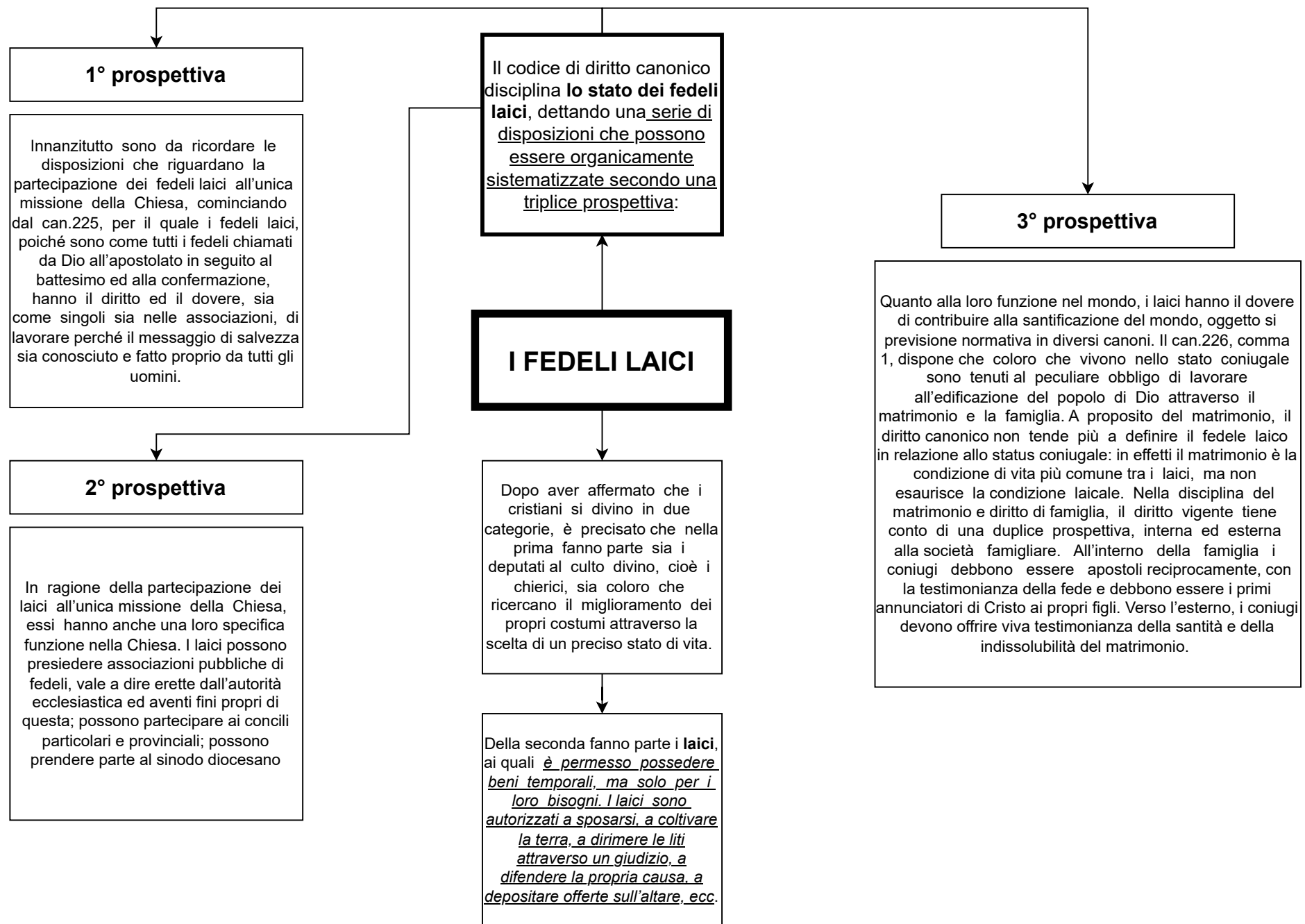
Da tale distinzione discendono conseguenze giuridiche diverse: Ad esempio solo i chierici sono abili alla potestà di governo, mentre i laici possono solo cooperare nell'esercizio della stessa. D'altra parte è proprio dei fedeli laici che vivono nel mondo di esercitare funzioni mondane. Mentre i chierici sono consacrati e destinati a servire il popolo di Dio

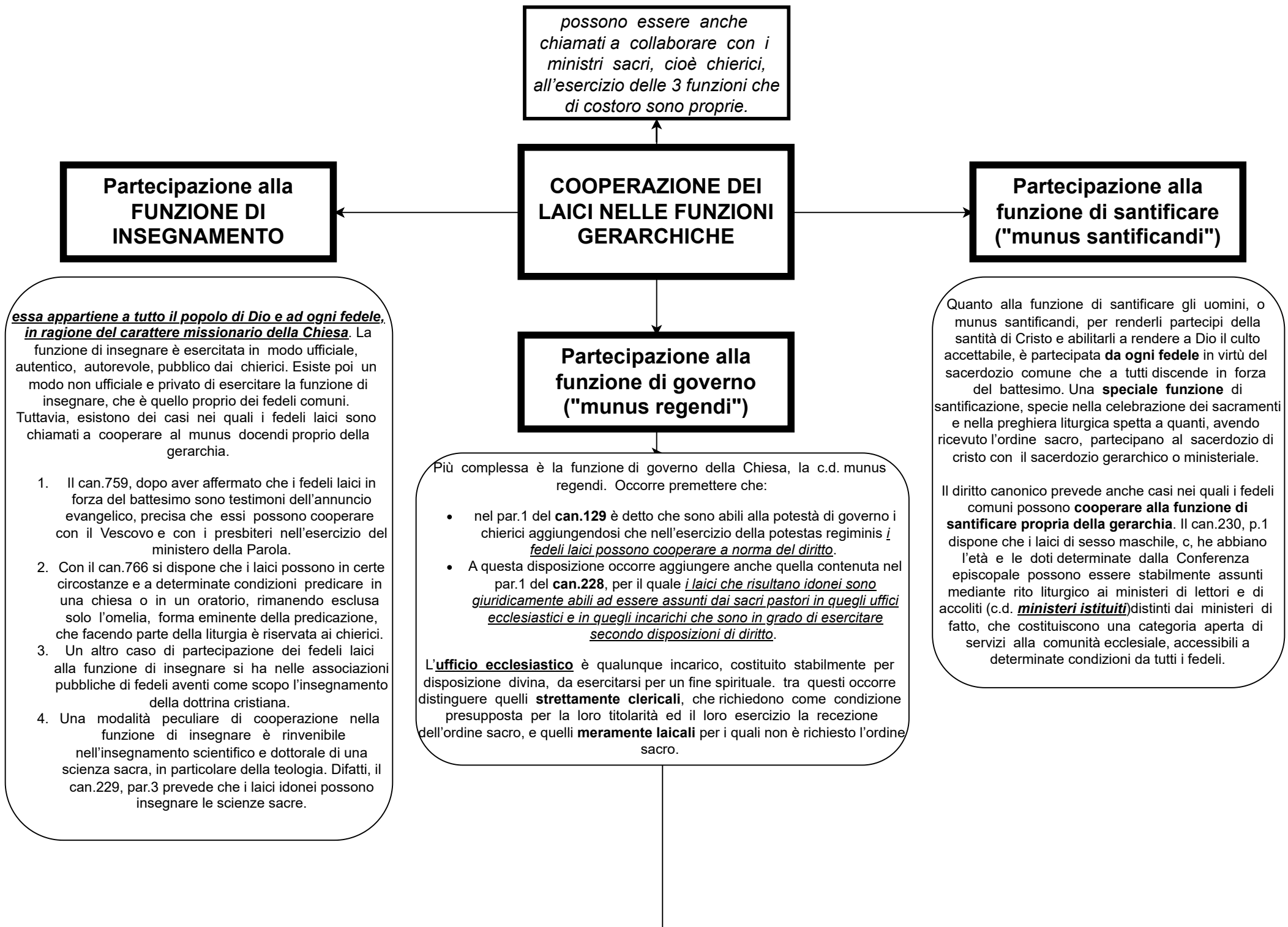
L'ordine sacro distingue 3 gradi:

- diaconato;
- presbiterato;
- episcopato

2° differenza: deriva dalla sua **struttura carismatica ed** al tempo stesso **istituzionale**. Sotto questo profilo viene in rilievo una tripartizione: se si guarda al carisma, cioè il dono gratuito dello Spirito che abilita a chi lo accoglie ad un particolare servizio ecclesiale, si possono distinguere i chierici, cioè coloro che sono chiamati a svolgere il ministero sacro; i religiosi, cioè coloro che professando i consigli evangelici ed emettendo voti, scelgono una radicale sequele di Cristo rinunciando spontaneamente a ciò che pure è buono nella condizione umana. Infine i laici, cioè coloro che vivono da cristiani nel mondo, cercando di sviluppare le potenzialità positive e cominciando a costruire già ora il regno di Dio.







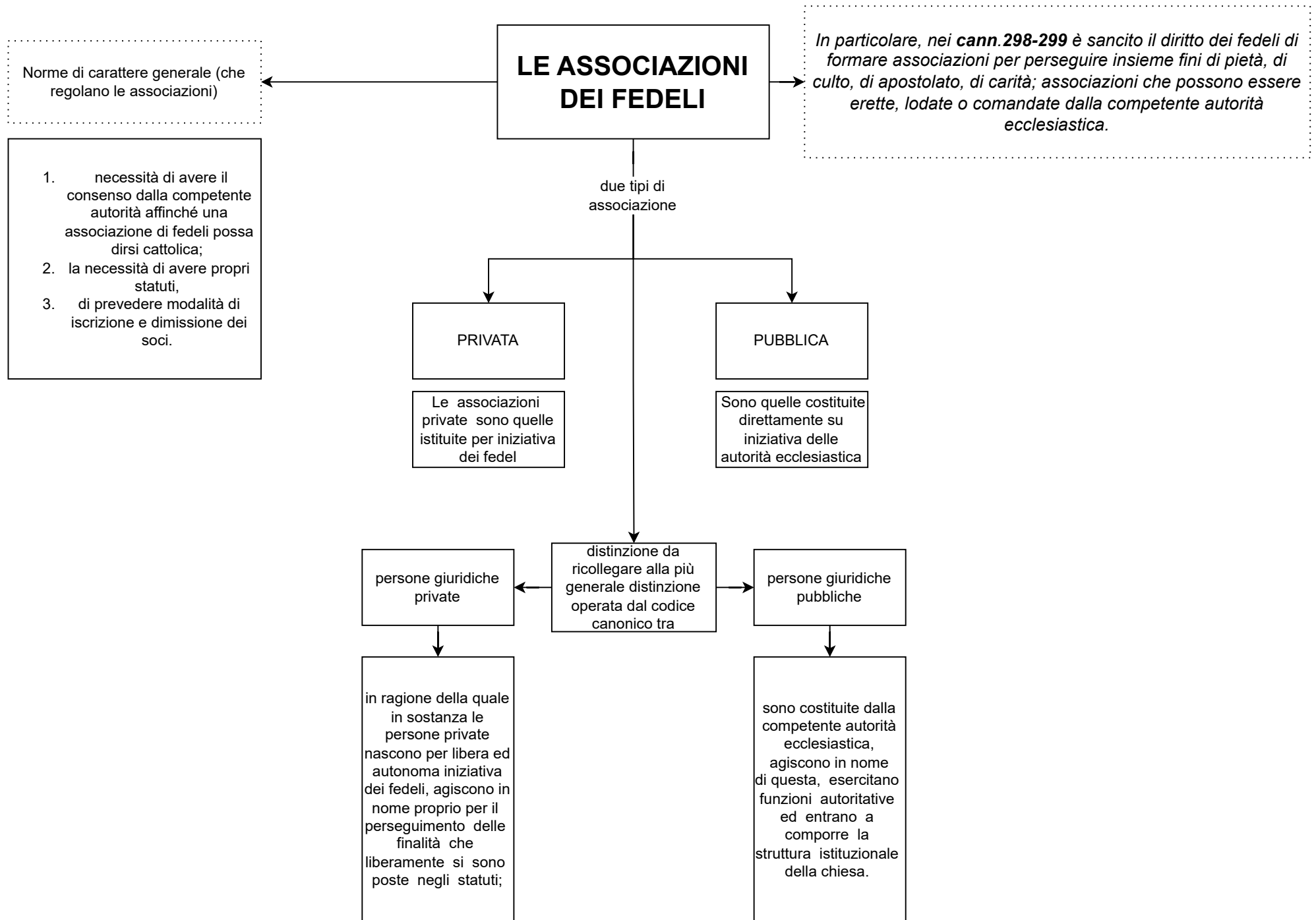
Questione interpretativa ex canone 274: per il quale solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio non richieda la potestà d'ordine o di governo ecclesiastico. Questa disposizione canonica sembra contraddire quanto precedentemente detto.

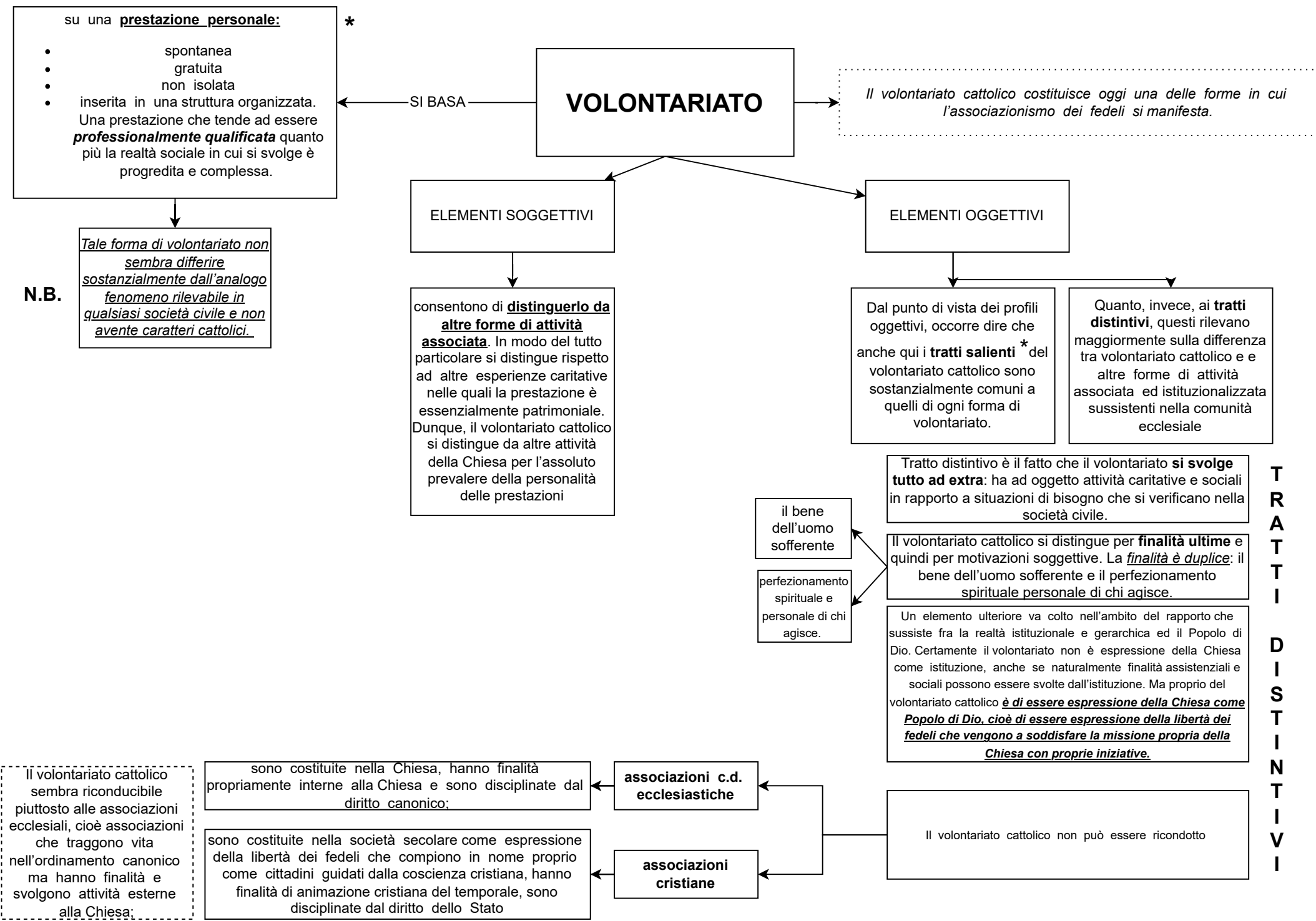
risoluzione: una prima dottrina canonistica ha ritenuto che solo i chierici, in quanto insigniti nell'ordine sacro, avrebbero una abilità permanente alla potestas regiminis, sicché i laici potrebbero soltanto collaborare in qualche modo con i chierici nell'espletamento delle funzioni relative

risoluzione: Secondo altri sussisterebbe nella Chiesa una duplice giurisdizione: una sacramentale, quindi conferibile esclusivamente agli ordinati in sacris, l'altra non sacramentale, detta ecclesiale, che potrebbe essere conferita anche a chi non ha ricevuto l'ordine sacro, quindi anche ai laici.

risoluzione: Una terza posizione sostiene che solo gli ordinati in sacris avrebbero nell'ordinamento canonico una pretesa giuridicamente tutelata ad ottenere uffici ecclesiastici implicanti la potestà d'ordine o di giurisdizione, giacché l'ordine sacro sarebbe conferito proprio a tale scopo.

Il dubbio posto dal can.274, par.1 tuttavia potrebbe essere più semplicemente sciolto ritenendo che, in via di principio e generale, gli uffici ecclesiastici che comportano esercizio della potestà di governo sono riservati ai soli chierici, fatta eccezione per i casi nei quali il diritto ammette anche fedeli laici ad uffici ecclesiastici con potestas regiminis.





CARITAS

Con estrema
generalizzazione possiamo
individuare 3 tipologie

ASSOCIAZIONI CIVILI

Il primo modello ricorre in tutte quei casi nei quali l'attività caritativa della Chiesa trova una sua significativa espressione nell'autonomo organizzarsi dei fedeli, in particolare laici, i quali ricorrono agli strumenti posti dal diritto civile per esercitare attività solidaristiche.

ASSOCIAZIONI CANONICHE

Secondo modello è quello per cui l'attività caritativa della Chiesa trova espressione giuridica in una associazione canonica, talora con riconoscimento civile quindi come associazione con personalità giuridica.

ORGANO DELLA CHIESA

Terzo modello è quello della Caritas come organo della Chiesa. dica canonica pubblica e quindi definibile come ente-organo, talora privo di personalità giuridica e direttamente differente alla persona giuridica della Conferenza Episcopale, della Diocesi e della Parrocchia.
In questo caso la Caritas si pone come espressione della funzione pastorale della Chiesa.

Essa viene ad avere compiti di

1. organizzazione
2. di coordinamento
3. di indirizzo

**delle varie istituzioni
cattoliche operanti nel
sociale.**

CENNI STORICI

- Durante le persecuzioni dei primi secoli, i beni donati alla Chiesa dai fedeli sono sotto il regime del diritto romano comune.
- La Chiesa acquista **capacità patrimoniale**, fruendo delle disposizioni di favore che nel tempo gli imprenditori romano-cristiani, così come quelli barbarici, le riconoscono.
- Di fronte all'insorgenza di **abusi** si procede ad una distribuzione dei redditi derivanti dal patrimonio ecclesiastico.
Si divide in 4 parti:
 - una al vescovo
 - una al clero
 - una ai poveri
 - una destinata alla manutenzione e ristrutturazione degli edifici di culto

PATRIMONIA PAUPERUM

Nel **can.1254**, dopo aver ribadito che la Chiesa cattolica ha il diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri, si preoccupa di precisare quali sono questi fini.

BENI ECCLESIASTICI

si è detto che il patrimonio è costituito dai beni appartenenti a persone giuridiche pubbliche. Sul punto occorre fare una distinzione tra quelle che

- Acquistano la qualità di persona giuridica con **provvedimento amministrativo**

1. regioni ecclesiastiche
2. conferenze superiori o maggiori
3. Università cattoliche
4. Università e Facoltà ecclesiastiche.

- Acquistano la qualità di persona giuridica **ipso iure**

1. province ecclesiastiche
2. conferenze episcopali
3. parrocchie
4. seminari
5. istituti religiosi
6. province e case.

Alla categoria dei b.e. possono essere ricondotti...

- BENI MATERIALI
- BENI IMMATERIALI

- BENI MOBILI
- BENI IMMOBILI

- RES SACRAE

Per quanto riguarda quest'ultime, cioè quelle cose che con la consacrazione o benedizione sono immediatamente destinate al culto divino, fanno parte dei beni ecclesiastici ma non è assoluto. Possono infatti trovarsi in proprietà di privati, persone fisiche o giuridiche, senza costituire il patrimonio ecclesiastico.

Il codice non detta una definizione di beni ecclesiastici; tuttavia, dal **can.1257** sono indicati due parametri in presenza dei quali è possibile individuare e classificare come ecclesiastici i beni.

Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.

I beni devono essere temporali, cioè oggettivamente distinti da quelli spirituali (anche quest'ultimi sono oggetto di disciplina canonica ed ai quali i beni temporali sono funzionalmente subordinati)

devono essere beni appartenenti alla Chiesa, intesa come istituto unitario, alla Sede Apostolica o ad altre persone giuridiche pubbliche esistenti nell'ordinamento canonico

se ne deduce che il concetto di beni ecclesiastici risulta essere delimitato sotto il profilo soggettivo, nel senso che sono solo quelli appartenenti a persone giuridiche pubbliche, sia sotto il profilo oggettivo, nel senso che i beni ecclesiastici sono quei beni temporali la cui destinazione è vincolata in rapporto alle individuate finalità che sono proprie della Chiesa.

PATRIMONIA PAUPERUM

COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

Il patrimonio ecclesiastico si può costituire seguendo due modi di acquisto dei beni temporali:

di DIRITTO PRIVATO

Attraverso gli istituti giuridici propri del diritto secolare

di DIRITTO PUBBLICO

Attraverso l'esercizio del potere di imperio della Chiesa

Tra le acquisizioni che hanno carattere pubblico si devono ricordare le **questue**, cioè le offerte dei fedeli per un fine religioso o un istituto religioso, raccolte attraverso inviti generalizzati e possono essere effettuate solo previa autorizzazione della competente autorità; nonché le **collette** speciali, da effettuarsi nelle chiese e negli oratori aperti al pubblico, che possono essere disposte dalla competente autorità ecclesiastica per venire incontro a determinate iniziative di carattere parrocchiale.

- TASSE: dovute in compenso di atti della potestà esecutiva a vantaggio dei singoli fedeli
- TRIBUTI: dovute al mero titolo di appartenenza ad una Chiesa particolare
- OBLAZIONE: prestazioni aventi carattere di doverosità, ma comunque volontarie da farsi in occasione di sacramenti e sacramentali

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Il diritto canonico detta numerose norme sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, precisando quali siano gli organi ad essa preposti e legittimati a porre in essere gli atti necessari all'incremento, alla conservazione, alla fruizione e all'alienazione del patrimonio ecclesiastico.

PRINCIPIO
GENERALE

è che amministratore della persona giuridica pubblica è colui che la presiede a norma di legge o per disposizione statutaria o fondazionale.

Esempi tipici di amministratori ex lege

- I Vescovo della diocesi;
Esempi di amministratori determinati dagli statuti o dalle tavole di fondazione sono quelli dei
- delle associazioni pubbliche di fedeli.

CRITERI

La legge si preoccupa di determinare i criteri con cui ovviare ai casi in cui, per ragioni di fatto o di diritto, sia impedita la regolare amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

- nei casi di difetto o di negligenza dei legittimi organi di amministrazione, è attribuito all'autorità gerarchicamente superiore
- laddove né la legge, né gli statuti, determinino gli organi di amministrazione, è prescritto che spetta **all'Ordinario** nominare come amministratori persone idonee che restino in carica per un triennio, con possibilità di essere confermate.

INCARICO

Prima dell'assunzione dell'incarico è richiesto agli amministratori di prestare **giuramento** di svolgere le proprie funzioni onestamente, fedelmente e con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di sottoscrivere un dettagliato inventario dei beni immobili e dei mobili aventi rilevante valore economico o culturale.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Questo era tradizionalmente imperniato sul sistema beneficiale, di origine feudale, per il quale accanto ad ogni ufficio ecclesiastico si costituiva una massa patrimoniale, detta beneficio, avente personalità giuridica e dei cui redditi si sosteneva il chierico titolare di quel determinato ufficio ecclesiastico.

Il codice ora prevede, in sostituzione, la costituzione di 3 diversi istituti attraverso i quali garantire il sostentamento dei chierici:

- Istituto per il sostentamento del clero; deve essere istituito in ogni diocesi ed è il patrimonio costituito dai patrimoni dei benefici soppressi, da beni e offerte dei fedeli. Dal reddito di tale patrimonio si provvede al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi.
- Fondo per la previdenza sociale del clero; è costituito dai beni forniti dagli stessi appartenenti al clero ed eventualmente dalle liberalità dei fedeli, il cui fine è di provvedere alla conveniente assistenza sanitaria del clero, nonché alle pensioni di invalidità e vecchiaia per lo stesso.
- Fondo comune; è costituito con fondi individuati dal diritto locale e dalle liberalità dei fedeli, destinato a sovvenire alle necessità di quanti prestano servizio a favore della Chiesa, tra cui anche i laici che in maniera permanente svolgono un ministero o prestano un servizio ecclesiastico.

COMPITI

I compiti degli amministratori sono dettagliatamente contemplati e disciplinati.

1. Debbono curare la conservazione del patrimonio, anche attraverso opportuni contratti di assicurazione;
2. attenersi scrupolosamente alle norme canoniche;
3. conservare ed erogare i redditi e proventi secondo gli statuti.

CONTROLLO E VIGILANZA

Compiti di vigilanza e controllo sono attribuiti alla S.S. e all'Ord. In particolare:

- mentre la S.S. è organo **generale e universale** di vigilanza e controllo, per il quale il Pontefice è supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici,
- l'Ordinario è il normale e immediato organo di vigilanza e controllo.

L'attività di vigilanza riguarda essenzialmente la costante verifica della corrispondenza della vita e dell'attività della persona giuridica alle finalità sue proprie. In particolare, riguarda l'operato degli organi di governo nonché l'utilizzazione dei beni delle persone giuridiche. L'attività di controllo, invece, attiene agli atti di straordinaria amministrazione e all'autorizzazione a stare in giudizio della persona giuridica, laddove l'esito del giudizio possa incidere sul patrimonio della stessa.

ATTI STRAORDIN.

per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione si intendono quelli che producono sostanziali innovazioni alla situazione patrimoniale della persona giuridica. Peraltro, il diritto canonico detta criteri in base ai quali determinare gli atti di amministrazione straordinari. È cioè previsto che:

- negli statuti delle singole persone giuridiche siano stabiliti quali atti si intendono come eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;
- in caso di silenzio degli statuti, spetta al Vescovo diocesano determinare tali atti.

PRINCIPIO DI LEGALITA'

La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

CAN. 1311

Dunque la Chiesa ha un proprio diritto penale, al quale è dedicato il libro sesto del codice, intitolato "le sanzioni della Chiesa".

RAGIONE ESTERNA

sottolineare l'indipendenza della potestà coattiva della Chiesa nei confronti di ogni autorità umana e particolarmente dello Stato, il quale non può interdirla l'esercizio, né porsi quale garante dei diritti della persona all'interno della comunità ecclesiale e giudice cui ricorrere nel caso di una loro pretesa lesione.

RAGIONE INTERNA

diretta a sottolineare che nella misura in cui il popolo di Dio si pone come società umana giuridicamente organizzata, esso non può fare a meno anche di un diritto penale.

Si potrebbe dire che proprio il carattere di società volontaria dà ragione di una peculiarità del diritto penale canonico. Questo, come in tutti i moderni ordinamenti ispirati ai diritti umani, poggia sul principio di legalità, giacché il can.221, par.3, dispone chiaramente che i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge.

IL PRINCIPIO DI LEGALITA' È INOLTRE INTEGRATO DA ULTERIORI PRINCIPI QUALI:

- Principio della riserva di legge
- principio di irretroattività della legge penale;
- divieto di analogia;
- principio di tassatività.

Dove si manifesta la peculiarità del diritto canonico è in relazione al principio di predeterminazione della sanzione

(Can. 1399)

Il ricorso all'indeterminatezza della pena costituisce uno dei caratteri originali e propri del diritto della Chiesa, riconducibile a quell'esigenza di modellare il comando all'esigenza spirituale del singolo fedele. Nel caso specifico della norma penale, la sanzione, qualora debba essere comminata, se necessario va modellata sulla personalità del fedele che delinque, se vuole essere medicinale e quindi favorita non solo dalla semplice emenda.

Vige il principio della territorialità, sicché si applicano a tutti coloro che si trovano nel territorio del legislatore, a meno che non si tratti di leggi personali. Le leggi penali sono irretroattive e nel caso di successioni di leggi nel tempo si applica la legge penale più favorevole al reo.

Il diritto canonico pone il divieto di interpretazione estensiva della legge penale e come già detto esclude il ricorso all'analogia in materia penale. Viceversa non esclude che la consuetudine possa abrogare una norma penale, produrre una interpretazione secundum legem, mentre è da escludersi che con la consuetudine possano essere introdotte nuove fattispecie criminose

ELEMENTI DEL DELITTO

Il codice non fornisce una definizione di delitto e tuttavia può essere ricavata dal **can.1321**

Si ha delitto quando vi sia la violazione esterna e gravemente imputabile, per dolo o per colpa, di una legge o di un precetto che stabiliscano una qualche pena, anche se indeterminata o facoltativa, per i trasgressori.

QUALI SONO ?

ELEMENTO OGGETTIVO: **fatto**

L'elemento oggettivo riguarda il comportamento dell'agente e l'evento che ne deriva, legati da un rapporto causale, sì che l'evento deve farsi risalire alla condotta dell'agente.

ELEMENTO SOGGETTIVO: **elemento psicologico**

L'elemento soggettivo è dato dall'atteggiamento psicologico dell'agente nel momento in cui pone in essere il comportamento che produce l'evento: un comportamento non meramente attribuibile all'agente, ma a lui imputabile in quanto atto umano e libero. Questo elemento psicologico può configurarsi come **dolo** o come **colpa**:

- si ha dolo quando la violazione della legge o del precetto è deliberata, anche se non necessariamente premeditata;
- si ha colpa quando la violazione deriva dall'omissione della dovuta diligenza nella produzione dell'atto che dà luogo alla violazione della legge. In questo caso l'evento dannoso o pericoloso anche se previsto non è voluto dall'agente, ma si verifica per la sua imprudenza, negligenza o imperizia.

Antigiuridicità

La sussistenza del delitto può però mancare se vi sono **cause escludenti dell'antigiuridicità** del fatto, sia soggettive che oggettive.

- Sono oggettive l'aver agito per timore grave, per necessità o per grave incomodo, purché non si tratti di atto intrinsecamente illecito.
- Sono soggettive l'aver agito per violenza fisica o caso fortuito non prevedibile o rimediabile, l'aver agito nell'ignoranza incolpevole della legge o del precetto, l'aver agito per mancanza dell'uso di ragione al momento del delitto.

circostanze

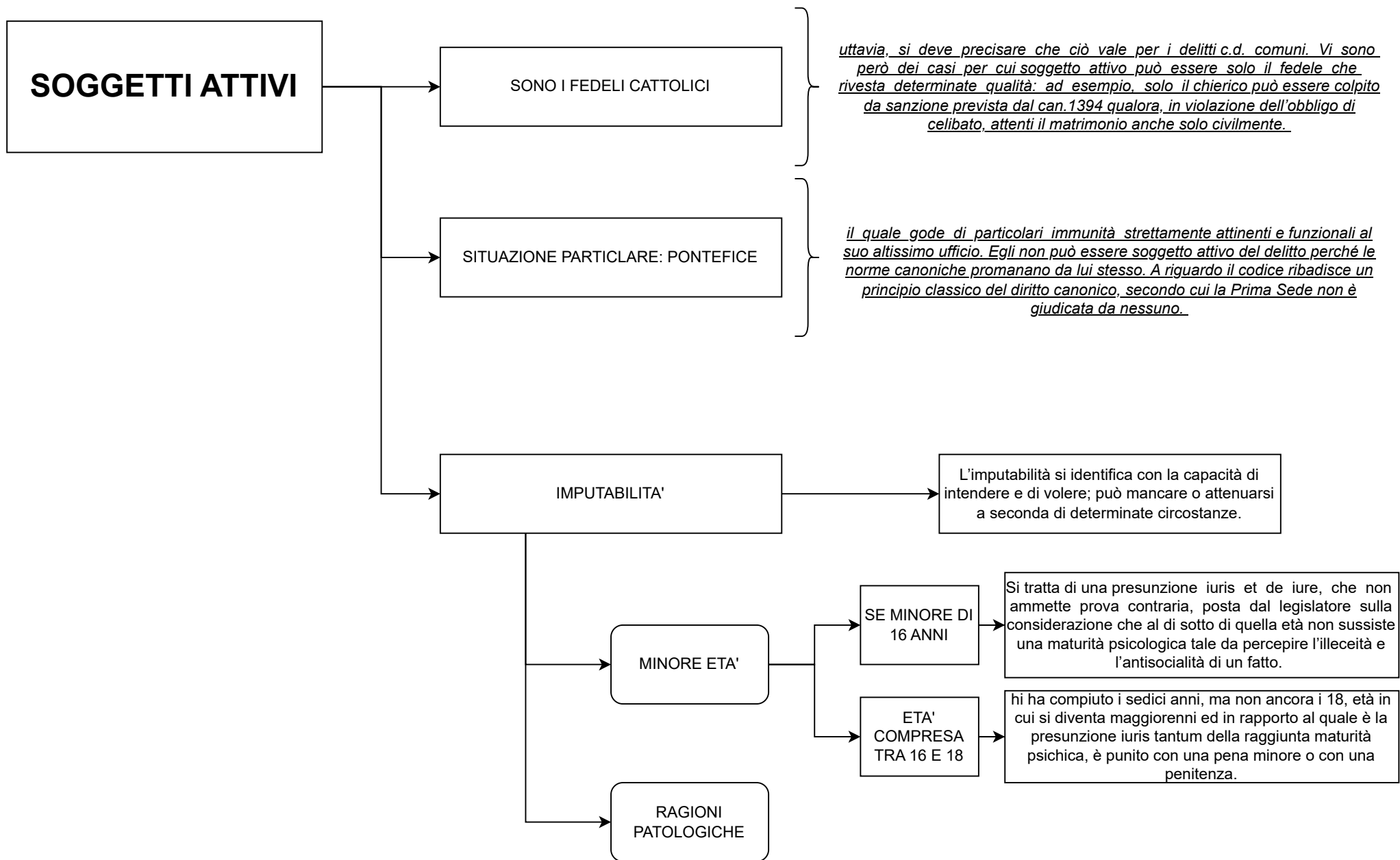
AGGRAVANTI

recidiva, l'essere il delinquente rivestito di particolare dignità ecclesiastica o civile, l'aver commesso il fatto con abuso di autorità

ATTENUANTI

timore grave, l'eccesso colposo nella legittima difesa, la grave e ingiusta provocazione altrui.

Peraltro, mentre le circostanze aggravanti possono, ma non necessariamente debbono, essere prese in considerazione in sede di applicazione della pena, le circostanze attenuanti debbono comunque determinare l'applicazione di una pena meno grave. Si tratta di un aspetto del principio del favor re



LE FATTISPECIE DELITTUOSE

Il codice di diritto canonico classifica i delitti in 6 categorie diverse, a seconda della natura dell'interesse che l'azione delittuosa lede o mette in pericolo.

1

Di un primo gruppo fanno parte **i delitti contro la religione e l'unità della Chiesa:**

- l'eresia
- l'apostasia
- lo scisma.

2

Seguono **i delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa** quindi:

- la violenza fisica contro il pontefice, i vescovi
- la pertinace deviazione dottrinale
- disobbedienza.

3

Vengono poi in rilievo **i delitti di usurpazione degli uffici ecclesiastici e nell'esercizio degli stessi**, come:

- la celebrazione simulata dei sacramenti o fatta per simonia.

4

Sono contemplati **i delitti di falsità, quindi calunnia, diffamazione, e i delitti contro obblighi speciali.**

ruolo di primaria importanza è svolto dalla **Congregazione per la Dottrina della Fede** che giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e procedere a dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

La Congregazione agisce sia in via amministrativa che in via giudiziaria, con competenza in diverse tipologie di delitti. Tra le novità procedurali introdotte vi è la possibilità per i Vescovi di svolgere indagini preliminari, nonché la facoltà della Congregazione di lasciare la causa all'ordinario del luogo o avocarla a sé.

